

Comunicazioni dati dell'esterometro con nuove regole dal 1° luglio 2022

Con l'art. 5 co. 14-ter del DL 146/2021, **è stata differita in via definitiva**, l'efficacia delle modifiche al c.d. "esterometro", che prevedono l'invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI) con il formato della fattura elettronica posticipando l'applicazione della nuova disciplina dall'1.1.2022 **all'1.7.2022**.

Pertanto, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata, **ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le attuali modalità e termini**.

Ciò significa che dovranno essere trasmessi i dati, su base massiva, trimestralmente:

- **entro il 31 gennaio 2022**, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
- **entro il 2 maggio 2022**, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022, essendo il 30 aprile un sabato;
- **entro il 22 agosto 2022**, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, essendo il 20 agosto un sabato e operando l'ulteriore differimento di cui all'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006.

Resta, comunque, **facoltativa, anche nel primo semestre 2022**, la trasmissione dei dati del c.d. "esterometro" predisponendo e inviando fatture elettroniche oppure emettendo autofattura elettronica (per gli acquisti di beni e/o servizi da soggetti extra UE) o avvalendosi della procedura di integrazione elettronica delle fatture ricevute (per gli acquisti di beni e/o servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE).

Ma facciamo il punto di quanto accennato in premessa...

Dal 1° luglio 2022 anche gli acquisti intracomunitari di beni, dovranno essere comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le regole della fatturazione elettronica e non più con il tracciato dell'esterometro.

Sono state modificate, quindi, le modalità mediante le quali i **soggetti passivi IVA** trasmettono i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con **controparti non stabilite in Italia**.

Difatti, a seguito dei cambiamenti apportati dalla legge di bilancio 2021 all'art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, i predetti dati saranno trasmessi in via telematica, in formato XML, avvalendosi del Sistema di Interscambio (SdI).

L'intento è quello di consentire all'Agenzia delle Entrate una puntuale e tempestiva elaborazione delle bozze dei registri IVA, nonché delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale "precompilata".

Secondo il tenore letterale dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, dal 2022, l'obbligo di comunicare i dati via SdI è da riferirsi alle medesime operazioni oggetto di inclusione nel c.d. "esterometro", vale a dire le cessioni di beni e prestazioni di servizi *"effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche"*.

Queste nuove regole di trasmissione dei dati andranno a sostituire l'attuale invio massivo effettuato su base trimestrale (c.d. "esterometro").

La novità più sensibile riguarda i termini per trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni con l'estero: **la trasmissione telematica dei dati** relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato **"è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi"**.

In altre parole:

- nel caso in cui l'operazione sia documentata mediante fattura, si dovrà, fare riferimento al **termine di 12 giorni dal momento di effettuazione della cessione o prestazione**, come richiesto dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72.
- nel caso di operazioni ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia, invece, il termine per la trasmissione telematica dei dati è **il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Al riguardo, sono già state aggiornate le specifiche tecniche della e-fattura, con provv. Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 prevedendo tra l'altro che:

- i dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti saranno trasmessi con **codice destinatario "XXXXXXX"**;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti saranno contraddistinti dai codici **<TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19**.

Alla luce del rinvio della disciplina, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe, comunque, aggiornare nuovamente il provvedimento e le relative specifiche tecniche, tenendo conto delle precedenti modalità di effettuazione del c.d. "esterometro", per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2022.

Quindi la nuova disciplina riguarderà, le **operazioni effettuate dal 1° luglio 2022**, guardando al momento di effettuazione delle cessioni e prestazioni, definito, ai fini IVA, dall'art. 6 del DPR 633/72.

Solo a partire da quella data, sarà obbligatorio l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere via SdI, con il formato della fattura elettronica.

Le novità **non riguardano i soggetti non residenti**, identificati **ai fini IVA in Italia** direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale, **i quali permangono esonerati all'adempimento**.

La revisione della disciplina si accompagna anche un nuovo regime sanzionatorio. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si prevede la sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, **se la trasmissione omessa è effettuata entro i quindici giorni successivi al termine** per la trasmissione dei dati di cui al nuovo art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Lo studio